



## **Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di derrate alimentari e alimenti per animali**

Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,  
ordina:*

I

L'ordinanza del 10 maggio 2017<sup>1</sup> concernente la costituzione di scorte obbligatorie di derrate alimentari e alimenti per animali è modificata come segue:

*Art. 1 lett. b*

*Abrogata*

*Art. 2 cpv. 1*

<sup>1</sup> Chi intende importare merci menzionate negli allegati 1, 4 e 5 necessita di un permesso generale d'importazione (PGI).

*Art. 5*

Sono esonerati dall'obbligo di concludere un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie gli importatori che importano, per anno civile, quantitativi inferiori ai quantitativi soglia menzionati negli allegati 1 e 3-5 se forniscono a Réservesuisse le stesse prestazioni finanziarie che deriverebbero da un corrispondente contratto per la costituzione di scorte obbligatorie.

*Titolo prima dell'art. 10*

**Sezione 2: Disposizioni speciali per i cereali, gli alimenti per animali e il riso**

<sup>1</sup> RS 531.215.11

*Art. 10 cpv. 1 lett. c e cpv. 4*

<sup>1</sup> Sottostà all'obbligo di costituire scorte chi:

- c. importa il riso menzionato nell'allegato 3 numero 1 o, in veste di trasformatore, lo immette in commercio per la prima volta sul territorio svizzero.

<sup>4</sup> Non sottostanno all'obbligo di concludere un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie i mugnai e i trasformatori che, per anno civile, immettono in commercio per la prima volta sul territorio svizzero quantitativi inferiori al quantitativo soglia menzionato negli allegati 3 numero 2 e 5 numero 3.

*Art. 11 cpv. 2<sup>bis</sup> e 3*

<sup>2<sup>bis</sup></sup> Gli importatori e i trasformatori di riso che immettono in commercio per la prima volta sul territorio svizzero le merci menzionate nell'allegato 3 numero 1 devono informarne senza indugio Réservesuisse e notificare a quest'ultima periodicamente il tipo e il quantitativo di merci immesse in commercio.

<sup>3</sup> In vista della conclusione, della modifica o dell'annullamento di un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie, Réservesuisse informa l'UFAE del contenuto delle notifiche di cui ai capoversi 1–2<sup>bis</sup>.

*Art. 12 Abs. 2*

<sup>2</sup> Il DEFR può modificare gli allegati 1 e 3–5 dopo aver consultato le cerchie economiche interessate.

*Art. 13a*      Disposizione transitoria della modifica del ....

I contratti per la costituzione di scorte obbligatorie di caffè conclusi prima dell'entrata in vigore della modifica del .... sono validi al massimo fino al 31 dicembre 2022.

II

<sup>1</sup> L'allegato 2 è abrogato.

<sup>2</sup> L'allegato 3 è modificato secondo la versione qui annessa:

*N. 1*

**1      Tipi di riso che sottostanno all'obbligo di costituire scorte**

---

Voce di tariffa doganale<sup>2</sup>    Designazione della merce

---

1006.	2090	Riso commestibile
	3090	

<sup>2</sup>    RS **632.10** Allegato

4090

---

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2019.

.....

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli  
Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr

Progetto

Progetto